

N. 3067

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FUSILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1998

—————

Modifica dell’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, in materia di pensionamento di specialisti
ambulatoriali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di questa legge scaturisce dal fatto che, allo stato attuale, gli specialisti ambulatoriali oggi ultracinquantacinquenni, titolari di pensione per precedenti attività, sarebbero costretti a cessare la loro attività lavorativa per effetto dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Va considerato che gli stessi specialisti sono stati costretti a porre fine ai precedenti rapporti di lavoro, conseguendo trattamenti di quiescenza (a volte di minima entità, in quanto ottenuti con il minimo di anzianità di servizio) da norme precedenti e tuttora vigenti.

Invero non esiste attualmente una preclusione di legge che impedisca il cumulo tra pensione e rapporto di lavoro nella specialistica ambulatoriale: pertanto si potrebbe ravvisare nel disposto del già citato articolo 34, una violazione del diritto al lavoro in contrasto con gli articoli 4 e 35 della Costituzione, nonché con lo stesso articolo 39 (in quanto viene imposta una norma non correlata ad una contrattazione sindacale).

D'altro canto si rileva come il limite di età di cinquantacinque anni appare fissato arbitrariamente perchè opera una discriminazione anche in riferimento ad altre categorie non di area medica.

L'attuale normativa non tiene conto del diritto acquisito e la cessazione del rapporto determina per gli interessati un grave ed irreparabile danno economico e previdenziale.

Vi è infine da rilevare che il numero degli specialisti interessati (vale a dire i titolari di trattamento pensionistico con più di cinquantacinque anni, con incarico di servizio superiore alle ventinove ore settimanali) è inferiore al 5 per cento del totale degli specialisti ambulatoriali attualmente in servizio; l'eventuale risparmio per il bilancio dello Stato sarebbe assolutamente irrisorio.

Va invece considerato che le aziende sanitarie sono comunque costrette a surrogare gli specialisti dimissionati al fine di non contrarre gli *standard* di assistenza e che l'attuale norma favorisce un ampio contenzioso giuridico e costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, le parole: «non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che» sono soppresse.

